

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3933

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002

Presentato il 30 aprile 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con la Giordania, nel riaffermare l'adesione ai principi

dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti

giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 3 individua i campi e l'articolo 4 le varie forme della cooperazione, che può essere così sintetizzata:

legislazione militare, scienza, storia e sport militare;

organizzazione, e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;

formazione e addestramento del personale militare con frequenze di corsi;

sicurezza, politica della difesa;

comunicazione ed informazione nell'ambito delle Forze armate;

industrie della Difesa e politica degli approvvigionamenti;

operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento;

attività umanitaria, culturale con partecipazione a manifestazioni solenni e culturali;

scambi di visite ufficiali a livello del Ministero della difesa e delle Forze armate, di personale militare in genere e di unità navali ed aeree;

questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

partecipazione ad esercitazioni militari nello spirito del Programma del Partenariato per la pace e partecipazione di osservatori.

L'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscam-

bio e transito di materiali d'armamento dei quali viene data anche una chiara definizione, rende l'Accordo una « apposta intesa », elemento essenziale per l'applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola l'esportazione dei materiali d'armamento.

Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari, mentre il risanamento di eventuali danni è stabilito con l'articolo 7.

L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.

L'articolo 10 sancisce che eventuali divergenze vengano risolte mediante trattative amichevoli.

Infine, l'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplina le modalità di recesso e, inoltre, consente di modificarlo in qualsiasi momento.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, sono stati quantificati con la relazione tecnica che si unisce.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Governo del Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 2, secondo paragrafo: si prevede l'invio di funzionari ad Amman allo scopo di concordare ed elaborare possibili programmi operativi di cooperazione bilaterale nei settori interessati.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari ad Amman, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

<i>Spese di missione:</i>	<i>euro</i>
pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) =	2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA \$ 134 = euro 141, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 141 viene ridotto di euro 47, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 136 + euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44) (euro 189 x 5 persone x 4 giorni) =	3.780
<i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo A/R Roma-Amman (euro 1.500 x 5 persone = euro 7.500 + euro 375 quale maggiorazione del 5 per cento) =	7.875
Totale onere (articolo 2, secondo paragrafo)	14.235

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 14.235.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

le eventuali richieste per attività di assistenza e di sostegno tecnologico nei settori dell'inquinamento, degli approvvigionamenti ed equipaggiamenti militari (articolo 3, lettere *b*) e *i*) potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

le eventuali attività di controllo sugli armamenti (articolo 3, lettera *e*) rientrano nelle ordinarie attività di operazione del Ministero della difesa che utilizza, per tale iniziativa, gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente legislazione;

le eventuali richieste per la partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento per il personale da utilizzare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento (articoli 3, lettera *g*), e 4, lettera *c*), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini della Giordania per partecipare ad esercitazioni militari e navali, alle visite ufficiali, agli incontri di lavoro e a manifestazioni culturali e sportive (articolo 4, lettere *d*), *f*), *g*) e *i*) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale della Giordania accolto in strutture militari (articolo 6) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

l'articolo 2, secondo paragrafo, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di integrare l'Accordo; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'intesa (MOU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Giordania nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta « *devolution* », in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », per le ragioni indicate al secondo periodo del punto *B*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative e che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di accordi con la Giordania, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia, ma relativi a intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello giordano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite e alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
ON DEFENSE CO-OPERATION

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON DEFENSE CO-OPERATION”.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defense;
- convinced that bilateral co-operation will help understanding their respective military issues and consolidate their respective defense capabilities;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Contracting Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defense, on a mutual basis.

ARTICLE 2

The organization and the conduction of concrete co-operation activities in the defense field will be carried out by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of Defense of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Possible consultations of the Contracting Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Amman in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programs between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programs.

ARTICLE 3

Cooperation between the Contracting Parties will take place in the following sectors:

- defense security and policy;
- defense industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defense;
- import, export and transit of armaments;
- peacekeeping and humanitarian operations;
- compliance with the international treaties on defense, security and arms control;
- armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
- formation/training;
- military police issues;
- environmental issues and pollution caused by military facilities;
- military medical service;
- military history;
- military sport.

Military co-operation will not be limited to the above mentioned sectors. Actually, the Contracting Parties will seek new co-operation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Co-operation between the Contracting Parties will develop as follows:

- meetings of the Ministers of Defense, Commanders in Chief, their deputies and other officials authorized by the Contracting Parties;
- exchange of experiences between the experts of the two Contracting Parties;

- organization and implementation of cross training activities and exercises;
- participation of observers in military exercises;
- contacts between similar military institutions;
- discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;
- visits to military ships, aircraft and other structures;
- exchange of information and educational publications;
- exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

The Contracting Parties, in accordance with the relevant national laws in force in their respective Countries, shall promote the exchange of armaments, referred to the Art. 3, included with their relative components in the following categories:

- aircraft;
- submarine and surface combat naval units;
- armored vehicles, light and heavy weapons and relative ammunition.

This exchange shall be carried out within the scope of this Agreement through State-to-State operations or via private companies certified by their respective Governments.

The possible re-export to third Countries shall occur only on previous consent by the ceding Country.

This article does not oblige either of the Contracting Parties to adhere to a proposed exchange of armaments if subsequently put forward by the other Contracting Party.

Whenever the Contracting Parties intend to promote the exchange in other sectors of priority interest for them, within the framework of this Agreement, they shall refer explicitly to it in supplementary protocols where such materials are specifically identified according to the national list categories.

If necessary, transfer of material, free of charge, will be undertaken following the signature of the appropriate Technical Agreement, which will define the detailed arrangements.

ARTICLE 6

The Contracting Parties will bear the costs of the implementation of this Agreement and of the possible co-operation, based on reciprocity principles.

The Sending Contracting Party will pay the travelling expenses, the salary costs, as well as accident insurance and any other allowance due under their own regulations of its own personnel

The Receiving Contracting Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

The respective laws of the Contracting Parties regulate medical assistance and relevant expenses on the territory. In particular:

- the Receiving Contracting Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Contracting Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established on a case-by-case basis by mutual agreement between the Contracting Parties.

As regards the attendance of courses by military personnel, financial and medical aspects as well as detailed implementing procedures for any specific form of cooperation will be regulated by ad-hoc Agreements to be concluded between the Contracting Parties in accordance with the existing laws of the two Countries.

Should one of the Contracting Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the concerned Contracting Party will pay all the relevant expenses.

ARTICLE 7

Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Contracting Party.

If damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the Contracting Parties and compensation for damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their Armed Forces in the following cases:

- a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
- b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

In the case at b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

The information exchanged under this Agreement shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Contracting Party.

Each Contracting Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specification and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Contracting Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Contracting Party.

Classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

The corresponding degrees of security classification used by the Contracting Parties are:

For the Italian Republic
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Corresponding
(in English Language)

SEGRETISSIMO

سري للغاية

TOP SECRET

SEGRETO

سري

SECRET

RISERVATISSIMO

مكتوم

CONFIDENTIAL

RISERVATO

محدود

RESTRICTED

The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this Agreement.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and defense materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Contracting Parties.

Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Contracting Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 10

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall settle the disputes by bilateral negotiation or consultation and, if necessary, through official channels.

ARTICLE 11

This Agreement shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notifications by which the Contracting Parties shall inform officially each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

This Agreement may be amended, at any time, through Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

This Agreement established to be in force for five years, will be automatically extended for five years again unless written notice of intention to denounce is given by either Contracting Party to the other; in this case it will lose effect six months after such a notification has been received.


In case of denunciation, the Contracting Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Amman at General Headquarters of Jordan's Armed Forces on 11th of June 2002 in two originals, each in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

The Ambassador of Italy
Stefano Jedrkiewicz



FOR THE GOVERNMENT
OF THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN

Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Jordanian Armed Forces
Lt.Gen. Khalid J. Al-Sarayreh



PAGINA BIANCA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI
GIORDANIA

SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

"ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, denominati in seguito "le Parti Contraenti":

Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderando di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca su questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle concrete attività di cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Regno Hascemita di Giordania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti si terranno alternativamente a Roma e ad Amman allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Regno Hascemita di Giordania.

Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti Contraenti avrà luogo nei seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;
- c. importazione, esportazione e transito di armamenti;
- d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
- e. rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- f. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
- g. formazione addestramento;
- h. questioni relative alla polizia militare;
- i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- l. servizi sanitari militari;
- m. storia militare;
- n. sport militare

I suddetti campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti Contraenti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti Contraenti si svilupperà nelle seguenti forme:

- a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti;

- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra Istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze, corsi;
- g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:

- a. aeromobili;
- b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
- c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento

Detto interscambio sarà svolto nell'ambito di applicazione del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente.

Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti Contraenti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dalla Controparte.

Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potrà avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici contenenti specifiche disposizioni.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalle proprie norme per il personale.

La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività programmate.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. In particolare:

- a) la Parte Contraente Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- b) la Parte Contraente Inviante provvederà all'assicurazione sanitaria, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per quanto riguarda:

- a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

Informazioni e documenti scambiati sulla base del presente Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte Contraente che li ha prodotti.

Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutti i materiali, i progetti, i design, le specifiche tecniche e tutte le altre informazioni classificate ricevute ai sensi del presente Accordo in conformità alle misure di sicurezza, che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.

Sono considerati informazioni, documenti e/o materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

I gradi di segretezza adottati dalle Parti Contraenti sono i seguenti:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Regno Hascemita di Giordania
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie che saranno oggetto di scambio, ai sensi del presente Accordo, saranno utilizzati esclusivamente ai fini concordati specificamente dalle Parti Contraenti e nell'ambito del presente Accordo.

Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto del Governo cedente, tranne nel caso in cui le Parti Contraenti concordino diversamente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi fra Industrie e/o Agenzie diverse dalle Parti Contraenti, gli Organi competenti delle due Parti elaboreranno intese separate. Nel corso dei relativi negoziati, le misure di sicurezza di cui al presente Accordo si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate in tale sede.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti risolveranno le controversie a mezzo di trattative bilaterali e consultazioni e, se necessario, per le vie ufficiali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente

l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In caso di denuncia, le Parti Contraenti si adopereranno per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman, presso il Quartier Generale delle Forze Armate giordane, l'11 giugno 2002 in due originali, ciascuno nella lingua Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore d'Italia
Stefano Jedrkiewicz

PER IL GOVERNO
DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Il Presidente dei Capi di Stato Maggiore delle
Forze Armate Giordane
Gen. C.A. Khalid J. Al-Sarayeh

